




Audizione I Commissione affari costituzionali senato sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (AG 3)



Utilitalia è la Federazione che riunisce circa 450 aziende


operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee Addetti complessivi 98.408



40 PRODUZIONE mld/€

1,3 mld/€

Percentuale della popolazione servita dalle associate a Utilitalia



Proposte per il TUSPL



>>>

Principali proposte Utilitalia

Ricondurre gli obblighi procedimentali connessi all'*in house* nell'ambito della delega


La legge delega non prevede l'obbligo, per l'affidante, di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato in caso di affidamento *in house*, né di effettuare la comunicazione preventiva. Pertanto, l'inclusione di siffatte previsioni nell'art. 17 travalica i confini della delega

Razionalizzare gli obblighi a carico della PA

Evitare oneri inutili, che appesantiscono l'azione amministrativa, come la giustificazione del mantenimento delle partecipazioni in società *in house* nell'ambito della razionalizzazione periodica ex TUSP (art. 17). Valorizzare le gestioni di società a capitale interamente pubblico efficienti e conformi alla regolazione ARERA

Modificare la disciplina sulle inconferibilità

Limitare l'applicazione delle inconferibilità di cui all'art. 6 solo agli incarichi conferiti successivamente all'entra in vigore del TUSP Consentire la partecipazione degli EGATO alle società affidatarie di servizi a rete



Valorizzare le specificità dei servizi a rete nella verifica gestionale periodica

Nei servizi organizzati in ambiti territoriali ottimali, le funzioni relative all'affidamento e al controllo sono attribuite al relativo ente d'ambito. In tali casi, la ricognizione di cui all'art. 30 dovrebbe essere effettuata dall'EGATO. Andrebbe inoltre rivista la sua frequenza: una revisione annuale appare eccessiva per affidamenti spesso molto lunghi

Evitare recessi strumentali dei soci pubblici

Il riconoscimento della liquidazione della quota sociale a favore delle amministrazioni anche nell'ambito della ricognizione periodica delle partecipazioni di cui al TUSP espone a gravi rischi sia gli altri soci, che subiscono i costi della liquidazione, sia le società, che vedono ridotto il merito creditizio. Per gli stessi motivi, inoltre, va rafforzato il divieto di cessione delle quote sociali da parte delle PA in costanza di affidamento (art. 21)

Favorire le aggregazioni

Al fine di favorire una gestione industriale, vanno semplificate le aggregazioni tra gestori di servizi a rete, anche attraverso modifiche al TUSP, ad esempio escludendo, nel caso di aggregazioni intra-ambito, l'applicazione dell'art. 10 di quest'ultimo, che limita i casi di negoziazione diretta (art. 5)






Audizione I Commissione affari costituzionali senato sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (AG 3)

Allegato

Ricondurre gli obblighi procedimentali connessi all'in house nell'ambito della delega



- * L'articolo 17, comma 2, dello schema di decreto richiede per legittimare l'affidamento in house una motivazione qualificata che, tra l'altro, dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
- * Il criterio di delega di cui comma 2, lettera g), articolo 8, L. 118/2022, da cui origina la disposizione non contempla la necessità di fornire una siffatta giustificazione.
- * Tale elemento era presente nella versione originaria della norma licenziata dal Governo ma era stato successivamente eliminato nel corso dell'esame parlamentare.
- * Sul punto, lo schema sembra quindi travalicare i confini tracciati dalla legge delega.
- * Anche l'obbligo, previsto dall'articolo 17, comma 3, di pubblicare preventivamente la delibera di affidamento in house sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali cui è subordinata la stipula del contratto non sembra rispettare i confini della legge delega, in quanto ripropone quella comunicazione preventiva che il Governo aveva inserito nel testo originario del disegno di legge delega ma che era stato stralciato nel percorso parlamentare, vista l'opposizione della maggioranza del Parlamento



- Espungere l'obbligo di motivare il mancato ricorso al mercato in caso di ricorso all'in house.
- Eliminare la previsione che impone di attendere 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento sull'Osservatorio SPL prima della stipula del contratto di servizio

Razionalizzare gli obblighi a carico della PA



- * L'articolo 17, comma 5, dello schema di TUSPL obbliga le p.a. a giustificare, nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dal TUSP, il mantenimento dell'affidamento in house
- * Ciò comporta un ingiustificato ed ulteriore adempimento, appesantendo un'attività preesistente (appunto la ricognizione e razionalizzazione prevista dal TUSP), che comunque già comporta una verifica sull'attualità della sostenibilità economico-finanziaria delle società partecipate operative. L'attività in parola, inoltre, risulta ridondante, anche alla luce della verifica gestionale periodica di cui all'articolo 30 dello schema di decreto
- * Nell'ambito della qualificata motivazione richiesta per legittimare l'affidamento *in house*, è necessario valorizzare adeguatamente i risultati conseguiti da pregresse gestioni efficienti da parte di società a totale capitale pubblico che abbiano conformato la propria attività agli standard regolatori



- Eliminare obbligo di giustificare il mantenimento degli affidamenti in house nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni
- Valorizzare le gestioni di società a capitale interamente pubblico efficienti e conformi alla regolazione ARERA

Modificare la disciplina sulle inconferibilità 1/2



- * L'articolo 6 dello schema di decreto reca misure in tema di inconferibilità degli incarichi inerenti alla gestione del servizio che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dalla normativa vigente (segnatamente dal D.Lgs. n. 39/2013) e che risultano più rigorose
- * Stante l'attuale formulazione del comma 8, le citate misure sembrano destinate ad operare anche con riferimento agli incarichi in essere, che conseguentemente sono destinati a cessare se in contrasto con la disciplina in esame.
- * Tale impostazione si pone in conflitto con il principio in virtù del quale ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella normativa in vigore al momento in cui è stato posto in essere.
- * Risulta, inoltre, idonea a ledere il legittimo affidamento principio tutelato tanto nell'ordinamento interno quanto in quello comunitario sulla validità di un atto di conferimento di incarichi disposto in base al quadro pro tempore vigente.



Occorre limitare l'applicazione del nuovo regime agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del TUSPL

Modificare la disciplina sulle inconferibilità 2/2



- * L'articolo 6, comma 2, stabilisce che gli Enti di governo dell'ambito territoriale (EGATO) o le autorità di regolazione non possono, né in forma diretta né indiretta, partecipare al capitale dei gestori del servizio pubblico locale a rete
- * Si tratta di una previsione irragionevole, perché la partecipazione degli enti locali al capitale dei gestori attraverso gli EGATO rappresenta una soluzione che si è rivelata capace di garantire il funzionamento dei gestori pluripartecipati
- * Con specifico riferimento al servizio idrico, inoltre, l'articolo 149-bis del Testo Unico Ambiente (d.lgs. 152/2006) prevede espressamente la possibilità di affidare il servizio a società «comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»: tale norma consente la partecipazione dei Comuni al soggetto gestore in house in forma indiretta per il tramite dell'Ente d'ambito



Consentire agli EGATO di partecipare al capitale delle società affidatarie di SPL a rete

Valorizzare le specificità dei servizi a rete nella verifica gestionale periodica



- * L'articolo 30, comma 1, dello schema di decreto attribuisce esclusivamente ai comuni (o alle loro eventuali forme associative) ed alle città metropolitane il compito di procedere alla ricognizione periodica ivi prevista. Il comma 2, inoltre, prevede che tale adempimento dovrà essere attuato, a regime, con cadenza annuale.
- * Dal punto di vista soggettivo, con riferimento ai servizi di interesse economico generale a rete, gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) cui gli enti locali devono obbligatoriamente partecipare risultano gli unici soggetti titolari delle funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di affidamento della stessa e del relativo controllo.
- * Per quanto riguarda la tempistica, la cadenza annuale della ricognizione genera oneri eccessivi ed ingiustificati dal momento che ha ad oggetto gestioni spesso caratterizzate nel rispetto della normativa che informa la materia da durate particolarmente estese. Nei SIEG a rete, i piani di ambito ed i programmi di investimento si articolano su orizzonti temporali pluriennali: una valutazione annuale sull'andamento della gestione potrebbe restituire risultati incompleti, se non addirittura, falsati



Inserire gli EGATO tra i soggetti tenuti ad effettuare la ricognizione Rivedere la tempistica entro la quale gli enti obbligati dovranno procedere alla ricognizione prevedendo che la stessa sia effettuata nel corso dell'anno precedente alla scadenza degli affidamenti

Evitare recessi strumentali dei soci pubblici 1/2



- * L'articolo 21, comma 5, dello schema di decreto disciplina il regime proprietario delle società cui possono essere conferite le reti essenziali alla gestione del servizio.
- * L'attuale formulazione della norma non sembra idonea a garantire il principio di incedibilità del capitale delle società incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale a rete e/o dei relativi asset.
- * Tale circostanza rischia di incidere sulla stabilità e la solidità delle citate società, esponendole a possibili atteggiamenti ondivaghi da parte delle pubbliche amministrazioni partecipanti che, anche per ragioni che nulla hanno a che fare con la qualità dei servizi ai cittadini, potrebbero deliberare la cessione delle quote azionarie possedute. Ciò avrebbe gravissime conseguenze anche sugli altri soci, che sarebbero tenuti a liquidare il socio uscente, con oneri che in caso di partecipazioni rilevanti potrebbero essere non trascurabili.



Occorre inserire un esplicito riferimento all'incedibilità del capitale fino alla scadenza degli affidamenti relativi alla gestione del servizio e/o della rete

Evitare recessi strumentali dei soci pubblici 2/2



- * Nella sua attuale versione, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 contiene un rimando all'art. 24, commi 5 e seguenti del medesimo provvedimento relativo alla revisione straordinaria della partecipazioni che ha suscitato dubbi interpretativi, prestando il fianco a letture volte a legittimare la facoltà per il socio uscente di "invocare" il diritto alla liquidazione della propria quota anche in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
- * Il riconoscimento di tale diritto in sede di revisione annuale crea incertezza sulla continuità aziendale nonché sulla solidità patrimoniale della società che potrebbe influenzare negativamente la capacità di accesso al mercato creditizio.
- * Potrebbe, infatti, portare ad un'erosione del capitale sociale in quanto l'art. 24, comma 5, richiama la procedura civilistica relativa alla liquidazione della quota in caso di recesso che, all'esito negativo dei procedimenti di cessione agli altri soci o a terzi della quota, prevede l'utilizzo delle riserve e poi, in caso di incapienza delle stesse, la riduzione del citato capitale.



Occorrerebbe espungere dall'articolo 20, comma 7, D.Lgs. 175/2016 il riferimento all'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 dello stesso decreto

Favorire le aggregazioni



- * Lo schema di TUSPL non prevede in via diretta degli incentivi alle aggregazioni, rimandando la loro definizione ad un decreto del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del TUSPL.
- * Tale circostanza rischia di rallentare il processo di sviluppo industriale verso soggetti adeguatamente dimensionati.
- * Occorrerebbe quindi introdurre direttamente nel TUSPL una semplificazione dei processi di aggregazione, quantomeno tra i gestori operanti nel medesimo ambito territoriale ottimale, ad esempio prevedendo delle deroghe alle regole individuate dall'articolo 10, D.Lgs. 175/2016, che attualmente limita a casi eccezionali il ricorso alla negoziazione diretta con un singolo acquirente per l'alienazione delle partecipazioni



Introdurre nel Testo Unico semplificazioni dei processi aggregativi per i gestori operanti nel medesimo ATO





Audizione I Commissione affari costituzionali senato sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (AG 3)